



CITTA' DI VIADANA

(Provincia di Mantova)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 360 DEL 15/06/2017

Settore Affari Generali

Unità Operativa Segreteria - Contratti

**OGGETTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - AFFIDAMENTO
AGGREGATO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA
E TRASMISSIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

OGGETTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - AFFIDAMENTO AGGREGATO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA E TRASMISSIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il contratto rep. 3067 del 28.6.2011, relativo al servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Viadana, successivamente affidato, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, con contratto rep. 3182 del 22.12.2014, è in scadenza il 27.6.2017.

RILEVATO che il Comune di Viadana esternalizza da anni il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo relativamente a tutte le decisioni e conseguenti obbligazioni che l'ente deve assumere in materia assicurativa al fine di garantire:

- una migliore identificazione dei rischi;
- una più precisa analisi delle coperture esistenti, in relazione allo stato di rischio dell'ente;
- una esauriente formulazione dei piani assicurativi organici rispondenti alle effettive esigenze di protezione;
- una più puntuale gestione amministrativa del pacchetto assicurativo
- una più efficiente ed efficace gestione amministrativa dei sinistri.

RITENUTO quindi che, in materia di definizione e gestione delle coperture assicurative, l'Amministrazione ha la necessità di avvalersi di professionalità specifiche, che garantiscano competenza e professionalità nell'analisi dei rischi e nell'evoluzione del mercato assicurativo, in relazione alla necessità di fronteggiarli in un contesto gestionale della Pubblica Amministrazione in crescente complessità.

DATO ATTO:

CHE i Comuni di Viadana, Commessaggio, Gazzuolo, San Martino dall'Argine, Unione di Comuni Lombarda Terre d'Oglio, hanno formalizzato in data 07.04.2016 e s.m.i. con successiva adesione dei Comuni di Marcaria e Consorzio Pubblico Servizi alla Persona, convenzione per la gestione associata delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi mediante la costituzione di un ufficio comune operante come centrale unica di committenza per gli stessi Comuni associati;

CHE l'art. 9 della convenzione rubricato "*Determinazione che approva gli atti tecnici*" stabilisce che i singoli Comuni associati nel cui interesse viene effettuata la gara devono adottare un provvedimento di approvazione degli atti tecnici e di assunzione della corrispondente copertura finanziaria.

CONSIDERATO:

CHE il Comune di Viadana e il Comune di Marcaria aderenti alla sopra citata Centrale Unica di Committenza hanno in scadenza il servizio di brokeraggio di cui in premessa e che in via sperimentale si sta valutando l'opportunità di affidare in modo congiunto il servizio in oggetto al fine di verificare l'efficacia di un affidamento aggregato;

CHE la contiguità territoriale e l'uniformità delle problematiche assicurative rende necessario verificare la fattibilità e il vantaggio derivante dalla individuazione di un unico referente per il servizio di brokeraggio per il programma assicurativo dei comuni aderenti alla convenzione;

CHE per una corretta valutazione occorre affidare il servizio per un biennio, rinnovabile eventualmente di un anno, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del d. lgs. 50/2016.

VISTO l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a mente del quale "le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa.

ACCERTATO CHE non sono attive alla data odierna convenzioni stipulate da Consip o dalla Centrale Regionale della Lombardia aventi ad oggetto il servizio di cui in premessa, come risulta dalla pagina internet del sito www.acquistinrete.pa.it, e dal sito <http://www.arca.regione.lombardia.it/>.

DATO ATTO:

CHE al fine di verificare l'efficacia di un sistema aggregato di gestione del servizio assicurativo, da mettere successivamente in competizione tra gli operatori di settore, occorre verificare la funzionalità di tale gestione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 a favore della ditta AON s.p.a con sede in Milano, via Ponti 8/10, contraente uscente del Comune di Viadana, in considerazione del quadro assicurativo e del numero dei sinistri gestiti, per aver svolto con elevata competenza e professionalità il servizio in oggetto, e a condizioni economiche in linea con quelle presenti sul mercato;

CHE il servizio di consulenza, assistenza e gestione assicurativa non comporta alcun onere finanziario diretto a carico dell'Ente in quanto l'attività del broker viene remunerata con una provvigione per il tramite delle compagnie di assicurazione presso le quali saranno collocate le polizze, senza che questo determini un incremento dei premi assicurativi a carico dell'Ente medesimo in quanto costituente parte della quota di premio destinata comunque a remunerare gli oneri distributivi dei contratti assicurativi da parte delle compagnie;

CHE l'attività del broker sarà dunque remunerata con la provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi tramite il broker stesso, applicando le seguenti percentuali: per il ramo RCA la provvigione del 4% mentre per i rami NON RCA la provvigione del 10%;

CHE PER IL COMUNE DI VIADANA:

-l'ammontare dei premi riferiti alle polizze sottoscritte dal Comune di Viadana per l'anno 2017 è di complessivi € 107.546,80 (di cui € 13.982,00 per polizze RCA ed € 93.564,80 per altri rami) e che il valore presunto a base dell'affidamento, tenuto conto delle suddette percentuali di provvigioni e della durata eventuale triennale (due anni, con rinnovo di un anno) è di € 25.448,86, al netto di accessori di legge;

CHE PER IL COMUNE DI MARCARIA:

-l'ammontare dei premi riferiti alle polizze sottoscritte dal Comune di Viadana per l'anno 2017 è di complessivi € 53.932,05 (di cui € 8.324,00 per polizze RCA ed € 45.608,05 per altri rami) e che il valore presunto a base dell'affidamento, tenuto conto delle suddette percentuali di provvigioni e della durata eventuale triennale (due anni, con rinnovo di un anno) è di € 13.049,88;

CHE il valore complessivo ai fini della richiesta del CIG master è di € 38.498,34;

CHE successivamente all'aggiudicazione ciascun ente committente provvederà a richiedere un CIG derivato relativo al singolo contratto, finalizzato a rispettare gli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e ad adempiere agli atti ed incombenze connessi all'esecuzione dell'appalto.

RITENUTO, pertanto:

DI DARE mandato alla Centrale Unica di Committenza di procedere all'affidamento congiunto del servizio di brokeraggio assicurativo per un biennio, eventualmente prorogabile di un anno, mediante affidamento ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) con l'utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione vigenti;

DI APPROVARE il capitolato speciale allegato al presente provvedimento ai fini della successiva trasmissione.

DATO ATTO:

CHE, in applicazione delle disposizioni della Legge 241/90 il presente provvedimento amministrativo:

- indica i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che ne stanno alla base, onde lo stesso è provvisto di adeguata, congrua e logica motivazione;
- determina nell'Area *Affari Generali* e Contratti l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;

CHE ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento della procedura in oggetto è individuato nel Dirigente Area Affari Generali, Zanoni Nadia;

CONSIDERATO CHE per il presente provvedimento è stata verificata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000.

RICHIAMATE:

- delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 10.02.2017 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2017-2019 - NOTA DI AGGIORNAMENTO - APPROVAZIONE";
- delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 10.02.2017 ad oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO 2017 - 2019";
- delibera di Giunta Comunale n. 24 del 10.02.2017 ad oggetto: "PEG FINANZIARIO 2017-2019".

VISTI

- lo Statuto, il Regolamento per la disciplina dei contratti e il Regolamento di contabilità comunali;
- il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici Comunali;
- il D.lgs. 267/2000;
- il Decreto n. 21 prot. n. 32618 del 7.11.2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Area Affari Generali, Contratti, Legale Personale e Servizi Sociali

DETERMINA

DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI DARE MANDATO alla Centrale Unica di Committenza di procedere all'affidamento congiunto del servizio di brokeraggio assicurativo per un biennio, eventualmente prorogabile di un anno, mediante affidamento ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) con l'utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione vigenti.

DI DARE ATTO:

CHE il servizio di consulenza, assistenza e gestione assicurativa non comporta alcun onere finanziario diretto a carico dell'Ente in quanto l'attività del broker viene remunerata con una provvigione per il tramite delle compagnie di assicurazione presso le quali saranno collocate le polizze, senza che questo determini un incremento dei premi assicurativi a carico dell'Ente medesimo in quanto costituente parte della quota di premio destinata comunque a remunerare gli oneri distributivi dei contratti assicurativi da parte delle compagnie;

CHE l'attività del broker sarà dunque remunerata con la provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi tramite il broker stesso, applicando le seguenti percentuali: per il ramo RCA la provvigione del 4% mentre per i rami NON RCA la provvigione del 10%;

CHE PER IL COMUNE DI VIADANA:

-l'ammontare dei premi riferiti alle polizze sottoscritte dal Comune di Viadana per l'anno 2017 è di complessivi € 107.546,80 (di cui € 13.982,00 per polizze RCA ed € 93.564,80 per altri rami) e che il valore presunto a base dell'affidamento, tenuto conto delle suddette percentuali di provvigioni e della durata eventuale triennale (due anni, con rinnovo di un anno) è di € 25.448,46, al netto di accessori di legge;

CHE PER IL COMUNE DI MARCARIA:

-l'ammontare dei premi riferiti alle polizze sottoscritte dal Comune di Viadana per l'anno 2017 è di complessivi € 53.932,05 (di cui € 8.324,00 per polizze RCA ed € 45.608,05 per altri rami) e che il valore presunto a base dell'affidamento, tenuto conto delle suddette percentuali di provvigioni e della durata eventuale triennale (due anni, con rinnovo di un anno) è di € 13.049,88;

CHE il valore complessivo ai fini della richiesta del CIG master è di € 38.498,34;

CHE successivamente all'aggiudicazione ciascun ente committente provvederà a richiedere un CIG derivato relativo al singolo contratto, finalizzato a rispettare gli obblighi di cui alla legge n.

136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e ad adempiere agli atti ed incombenenti connessi all'esecuzione dell'appalto.

DI APPROVARE il capitolato speciale allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai fini della successiva trasmissione.

DI DARE ATTO CHE l'Amministrazione, si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico, di revocare, sospendere, rinviare o annullare, la procedura di gara e conseguentemente di non pervenire all'aggiudicazione della stessa, motivandone, opportunamente, con determinazione le ragioni.

DI TRASMETTERE alla Centrale Unica di Committenza il presente provvedimento per la predisposizione degli atti e provvedimenti necessari all'affidamento in oggetto.

DI NOMINARE quale Responsabile del Procedimento per il Comune di Viadana, il Dirigente Area Affari Generali, Zanoni Nadia.

Il Dirigente
Settore Affari Generali



Comune di Viadana
(Provincia di Mantova)
Ufficio Contratti

**CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO**

- Art. 1 Prestazioni oggetto dell'incarico**
- Art. 2 Durata dell'incarico**
- Art. 3 Condizioni generali d'espletamento dell'incarico**
- Art. 4 Coperture assicurative esistenti**
- Art. 5 Corrispettivo**
- Art. 6 Pagamento dei premi assicurativi**
- Art. 7 Obblighi delle parti**
- Art. 8 Tutela dei lavoratori**
- Art. 9 Coperture assicurative richieste**
- Art. 10 Responsabilità del broker**
- Art. 11 Trasferimento pratiche**
- Art. 12 Risoluzione anticipata del contratto**
- Art. 13 - Penali**
- Art. 14 Spese contrattuali**
- Art. 15 Cessione del contratto - Subappalto**
- Art. 16 Recesso unilaterale dal contratto**
- Art. 17 Foro competente - controversie**
- Art. 18 Norme generali**

ART. 1 - PRESTAZIONI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il presente capitolato disciplina l’affidamento in forma aggregata tra il Comune di Viadana e il Comune di Marcaria (d’ora innanzi “Comune”) del servizio di brokeraggio.

Costituiscono oggetto dell’affidamento le seguenti prestazioni:

1. studio e consulenza volti all’individuazione, analisi, valutazione e quantificazione dei rischi attinenti alla specifica attività dell’Ente e alla formulazione del programma assicurativo dell’Amministrazione, mediante:
 - individuazione, analisi, valutazione e gestione dei rischi cui il Comune è soggetto;
 - analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle eventuali coperture occorrenti;
 - studio di progetti assicurativi in linea con innovazioni legislative e regolamentari, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali ecc., finalizzati alla ottimizzazione delle coperture assicurative e limitazione dei costi a carico dell’Ente;
 - costante monitoraggio del programma assicurativo dell’Amministrazione, affinché questo conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l’equilibrio di costi, con predisposizione degli aggiornamenti e/o modifiche necessarie, fermo restando la necessità della preventiva autorizzazione dell’Amministrazione espressa nei modi di legge;
 - relazione annuale sull’attività svolta, sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere, con l’obiettivo di ridurre il numero delle polizze da gestire e di unificare le scadenze delle stesse.
2. redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità dell’Amministrazione comunale;
3. assistenza nella predisposizione della documentazione di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
4. gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi del Comune. In particolare:
 - segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti e pagamento dei premi assicurativi in nome e per conto del mandante; **il broker provvederà alla trasmissione dei premi alle Compagnie assicuratrici entro i termini necessari a garantire all’Amministrazione la continuità della copertura assicurativa;**
 - variazioni, modifica appendici contrattuali, certificazioni e relazioni assicurative anche ai fini della corretta predisposizione delle relative poste di bilancio;
 - relazione annuale sulla situazione delle polizze esistenti per la verifica di:
 - a) polizze in scadenza
 - b) polizze da rinnovare, o non rinnovare, modificare ecc.

L’eventuale proposta di rinnovo o modifica della polizza dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno sei mesi e comunque entro i termini contrattuali previsti, onde consentire all’ufficio di attivare tutte le procedure necessarie.

5. Gestione sinistri attivi e passivi connessi al programma assicurativo del Comune:
 - assistenza nelle procedure di richiesta danni;
 - assistenza, anche con la presenza di proprio personale presso la sede municipale, nella corretta stesura delle denunce di sinistro e nella verifica e quantificazione dei danni;

- apertura, registrazione e notificazione del sinistro: in particolare l'affidatario dovrà: - inoltrare al Comune la conferma di apertura del sinistro riportante l'indicazione del numero di rubricazione del sinistro e l'eventuale indicazione della documentazione necessaria alla sua corretta gestione;- inoltrare alla compagnia/perito la denuncia, con richiesta di attivazione delle procedure di gestione; - creare apposito fascicolo di archivio;
 - assistenza tecnica e legale nelle varie fasi di trattazione dei sinistri in modo da giungere nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia di assicurazione. In particolare la ditta dovrà assicurare presso la sede municipale in caso di necessità, la presenza di personale qualificato per fornire consulenze ed ogni utile informazione ai cittadini coinvolti in sinistri;
 - resa pareri, assistenza e consulenza, anche presso la sede municipale, a tutti i Settori del Comune su questioni in materia assicurativa o attinente;
 - elaborazione di una dettagliata statistica annuale dei sinistri occorsi che consenta una più precisa interpretazione dei fenomeni di sinistrosità.
 - assistenza gratuita, presso la sede municipale, a tutti i dipendenti del Comune per l'instaurazione e la gestione delle pratiche di risarcimento in caso di sinistri che li vedano interessati (incidenti stradali, tutela legale, ecc.) e che siano, ovviamente, inerenti al rapporto di lavoro con l'ente;
 - analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione negli ultimi 18 mesi, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione permessa dei termini di prescrizione previsti dalla legge.
6. servizio di stima assicurativa di beni immobili e mobili di proprietà comunale, in caso di necessità.
7. formazione/informazione:
- formazione periodica, almeno annuale, degli operatori indicati dall'Amministrazione sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'Ente, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazione, nonché sulla gestione e prevenzione dei sinistri;
8. Servizio di consulenza in merito ai contratti di affidamento a terzi di servizi e/o impianti, o di gestione di servizi, con valutazione delle clausole assicurative limitative e/o di esonero della responsabilità del committente;
9. Consulenza globale in materia assicurativa, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- analisi coperture assicurative presentate dai fornitori di beni e servizi, emissione del parere sulla congruità delle medesime e consulenza nell'elaborare clausole specifiche da inserire nei capitolati di gara per la fornitura di beni/servizi;
 - consulenza sia in favore delle garanzie fideiussorie che il Comune è tenuto a stipulare nello svolgimento della propria attività istituzionale, sia per le garanzie fideiussorie che il Comune dovrà richiedere agli aggiudicatari di appalti per forniture di beni, servizi, lavori o titolari di concessioni/licenze;
 - consulenza sulle coperture previste per progettisti interni e per il Responsabile Unico del Procedimento e per eventuali altre coperture previste dalla normativa in materia di appalti di lavori pubblici;
 - consulenza sulla Privacy (d. lgs. 196/2003), segnatamente in merito a problematiche legate alla gestione e tutela dei dati personali sensibili;

10. Attivazione di un supporto informatico per la gestione delle polizze e dei sinistri, nonché di un sistema informativo per archiviare le polizze e i sinistri in maniera digitale;

11. Consulenza ed assistenza per gli eventuali seguenti servizi:

- Convenzioni Prodotti Vita Privata per i dipendenti e familiari conviventi del Comune, con applicazione di una particolare scontistica sulla tariffa;
- piattaforma per RC Patrimoniale ed Amministrative/Contabile dei dipendenti ed amministratori e tutela legale;
- previdenza complementare Polizia Municipale: il broker dovrà fornire al Comune una dettagliata consulenza sulla Previdenza Complementare e sull'adesione a Fondi Aperti, e fornire assistenza e consulenza nella fase di ricerca e collocamento dei Programmi Assicurativi.
- Progetto "Città Sicura": qualora l'Amministrazione Comunale ritenga di attivare le garanzie di cui al Progetto "Città Sicura", la polizza dovrà essere articolata in 3 sezioni: SEZIONE A: Assistenza all'abitazione; SEZIONE B: Assistenza alla persona; SEZIONE C: Assistenza in caso di furto, scippo, rapina, truffa (limitata agli over 65);

12. Attività di Business Continuity Management: il Broker dovrà attivare la metodologia per la gestione e redazione di un piano organico di ripristino delle attività in caso di evento catastrofico che potrebbe provocare gravi perdite finanziarie per il Comune oltre all'enorme disagio arrecato alla cittadinanza per effetto dell'interruzione di pubblico servizio. L'obiettivo è minimizzare i danni e ripristinare l'attività nel più breve tempo possibile al fine di evitare ogni ripercussione sugli utenti. L'attività dovrà comprendere:

- analisi dei rischi che espongono il Comune ad interruzioni dell'attività;
- individuazione delle operazioni/funzioni critiche;
- individuazione delle interdipendenze tra i diversi reparti di attività;
- individuazione delle dipendenze da fornitori di materiali e servizi esterni;
- analisi delle possibili alternative;
- procedure di attuazione del piano;
- modalità di simulazione, verifica e aggiornamento del piano;

13. Gestione della sicurezza del parco veicoli: il broker dovrà assistere il Comune nell'individuazione di interventi in grado di ridurre la frequenza e l'entità dei danni riferiti al parco veicoli comunale con l'obiettivo di raggiungere una significativa riduzione dei costi assicurativi, con la possibilità di studiare appositi training formativi rivolti al personale dipendente.

ART. 2 - DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà durata di anni 2 decorrenti dal 28 giugno 2017, eventualmente rinnovabile per un anno ai sensi dell'art. 35, comma 4, del d. lgs. 50/2016.

ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI D'ESPLETAMENTO DELL'AFFIDAMENTO

È esplicitamente convenuto che restano in capo all'Amministrazione l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del Contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti, pur venendo effettuati tramite il broker. Entro i limiti di cui al comma precedente, il Comune autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Amministrazione, né è in grado di impegnare l'Amministrazione se non previa esplicita autorizzazione.

Per l'esecuzione di tutto quanto previsto nel presente capitolato il broker garantirà la presenza in loco del proprio referente sulla base delle esigenze manifestate dall'Ente.

ART. 4 - COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI

A titolo indicativo si forniscono i seguenti elementi circa le polizze in essere con relativi scadenze e premi:

COMUNE DI VIADANA:

Ramo	Polizza - Data Scadenza	Importo Premio Lordo Annuo
ALL RISKS PROPERTY	31/12/2018	46.564,15
ALL RISKS OPERE D'ARTE	31/12/2020	3.721,87
INFORTUNI CUMULATIVI SENZA I.T.	31/12/2017	1.556,25
LIBRO MATRICOLA AUTO	31/12/2019	13.982,00
RC PATRIMONIALE	31/12/2017	6.270,03
RCT/RCO	31/12/2018	35.452,50

COMUNE DI MARCARIA:

Ramo	Polizza Data scadenza	Importo premio lordo annuo
INFORTUNI CUMULATIVA	31/12/2017	€ 1.327,00
MULTIRISCHIO (Kasko Missione)	31/12/2017	€ 1.500,00
FURTO CIVILE	31/12/2017	€ 3.492,00
ELETTRONICA	31/12/2017	€ 3.462,75
RCT/O	31/12/2017	€ 12.500,00
RC PATRIM. COLPA LIEVE	31/12/2017	€ 3.200,00
INCENDIO BENI COM.	31/12/2017	€ 16.676,30
TUTELA LEGALE	31/12/2017	€ 3.450,00
LIBRO MATRICOLA RC AUTO	31/12/2017	€ 8.234,00

ART. 5 - CORRISPETTIVO

L'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro per compensi o rimborsi da corrispondersi direttamente da parte del Comune, in quanto l'attività del broker viene remunerata con una provvigione per il tramite delle compagnie di assicurazione presso le quali saranno collocate le polizze, senza che questo determini un incremento dei premi assicurativi a carico dell'Ente medesimo in quanto costituente parte della quota di premio destinata comunque a remunerare gli oneri distributivi dei contratti assicurativi da parte delle compagnie;

L'attività del broker sarà dunque remunerata con la provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi tramite il broker stesso, applicando le seguenti percentuali:

- per il ramo RCA la provvigione del 4% (quattroper cento).
- per i rami NON RCA la provvigione del 10% (dieci per cento).

Pertanto, la commissione annua riferita al Comune di Viadana in base all'attuale programma assicurativo risulta pari ad €. 8.482,82.

La commissione annua riferita invece al Comune di Marcaria in base all'attuale programma assicurativo risulta pari ad €. 4.349,96.

L'affidatario pertanto percepirà il compenso percentuale come sopra esposto e non potrà esigere dalle Compagnie di Assicurazione aliquota maggiore.

Il broker garantisce la sua imparzialità e la sua indipendenza da qualunque impresa, società o compagnia assicuratrice.

ART. 6 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il Comune provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Il Broker si impegna ad anticipare i premi assicurativi in nome e per conto del Committente. Quest'ultimo rimborserà l'importo versato entro 60 gg. dalla data di scadenza, salvo esito positivo dei controlli prescritti dalla legge.

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Il pagamento dei premi, con le modalità di cui al presente articolo, verranno versati dal Comune al Broker mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato.

Il broker si impegna a garantire il versamento degli importi dovuti, in ogni caso, nei termini di polizza.

La società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. L'affidataria si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione comunale e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Mantova, della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 7 – OBBLIGHI DELLE PARTI

Il Broker si impegna a:

- eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente Capitolato speciale con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il Comune si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
- rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

ART. 8 – TUTELA DEI LAVORATORI

L'affidatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative,

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

ART. 9 - COPERTURE ASSICURATIVE RICHIESTE

Il Comune ha diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti imputabili a negligenze, errori o omissioni compiuti nell'espletamento dell'incarico da parte del broker.

A garanzia di tale diritto l'affidatario dovrà essere provvisto, per tutta la durata del contratto, di polizza assicurativa per la responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti e/o collaboratori anche occasionali e destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, ai sensi del d.lgs. 209/2005 s.m.i, per un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00.

Ad inizio del rapporto la ditta affidataria dovrà esibire copia della polizza e comunicare successivamente eventuali variazioni.

ART. 10 – RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare all'Amministrazione affidataria; il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi del Comune competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde, altresì, dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

ART. 11 - TRASFERIMENTO PRATICHE

Al fine di garantire la piena continuità del servizio l'affidatario si impegna a prendere accordi con l'attuale broker per concordare il trasferimento dei sinistri e delle polizze anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

Parimenti, l'affidatario si impegna inoltre, alla scadenza del contratto, a fornire tutta la documentazione necessaria all'eventuale subentro di un nuovo broker.

ART. 12 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt.1453 e 1454 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.

Clausole risolutive espresse - L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 c.c., a tutto rischio e danno dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) qualora il broker affidatario ometta di dimostrare di aver stipulato annualmente la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali;
- b) qualora il broker affidatario ometta di segnalare la scadenza preventiva dei premi e il pagamento dei premi assicurativi in nome e per conto del comune entro i termini necessari a garantire la continuità della copertura assicurativa;
- c) qualora il broker affidatario non si adoperi per ricercare attraverso la definizione del programma assicurativo le migliori condizioni di mercato possibili;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro e pignoramento a carico dell'affidatario;
- e) in caso di subappalto del servizio.
- f) violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con d.P.R.16.04.2013 n. 62, nonché quello approvato dal Comune e reperibile sul sito internet dello stesso;

L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al RUI, l'affidatario sia soggetto a sanzione amministrativa, a sanzione disciplinare, a cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

ART. 13 PENALI – Il Comune, in contraddittorio con l'affidatario, applicherà una penale di €50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dal presente capitolato ovvero, in mancanza,

rispetto ai termini di legge.

In particolare il Comune applicherà la predetta penale nei seguenti casi:

- mancato rispetto dei termini di apertura dei sinistri;
- mancata attivazione nei termini richiesti dal Comune in ordine alle eventuali domande di variazioni di polizza (es. inclusioni Polizza Libro Matricola Auto; inclusioni polizza All Risk opere d'arte);
- mancata anticipazione dei premi assicurativi in nome e per conto del Committente, nei termini di polizza.

ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica nella forma della scrittura privata. Sono a carico dell'affidataria tutti gli oneri conseguenti la stipula del contratto.

ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità. E' vietata ogni forma di subappalto.

ART. 16 - RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile senza che la ditta affidataria nulla possa pretendere, previa comunicazione da notificarsi alla ditta stessa con almeno 6 (sei) mesi di anticipo rispetto alla data dalla quale diviene operativo il recesso.

ART. 17 - FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE

Il foro di Mantova è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti.

ART. 18 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al D.Lgs. 209/2005 s.m.i. ed alle altre norme applicabili in materia.

Firma della Ditta

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, si approvano espressamente i seguenti punti:

- art. 1 - Prestazioni oggetto dell'incarico
- art. 2 - Durata dell'incarico
- art. 3 - Condizioni generali di espletamento dell'incarico
- art. 5 - Corrispettivo
- art. 6 - Pagamento dei premi assicurativi
- art. 9 - Coperture assicurative richieste
- art.15 - Cessione del contratto – Subappalto
- art.16 - Recesso unilaterale del contratto
- art.17 - Foro competente

Firma della Ditta